




*Ministero della Salute*  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ministero della Salute  
DGPROGS  
0015141-P-16/05/2016



*Regione Siciliana*  
*Assessorato della Salute*  
Prot. n. 45474  
del 23.05.2016

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni  
e Province autonome  
Loro sedi

**OGGETTO:** Chiarimenti Circolare prot. 3012 del 25 marzo 2015. Punto 2.1 indicazioni per i medici specialisti

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute rispetto al punto 2.1 della circolare in oggetto specificata, si rappresenta quanto segue.

Nella Circolare, al punto soprarichiamato, si legge:

2.1 "In tutti i casi in cui sia necessaria la prescrizione del medico specialista (casi in cui nel decreto figura l'indicazione "a seguito di visita specialistica", "su prescrizione specialistica" e "prescrivibile dallo specialista"), lo stesso deve procedere alla prescrizione diretta sul ricettario del Servizio sanitario nazionale; anche in questo caso deve essere riportato il quesito diagnostico, che tenga conto dei contenuti del decreto nell'ambito della buona pratica clinica, senza obbligo di annotare il codice nota di fianco alla prestazione o al quesito diagnostico.

Le Regioni sono invitate a dotare gli odontoiatri dipendenti, convenzionati o accreditati per le branche a visita, nonché i medici specialisti, del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione delle prestazioni di cui al decreto ministeriale in esame.

Ove l'odontoiatra e il medico specialista non siano abilitati alla prescrizione diretta, prescriveranno la prestazione su ricetta bianca, curando che siano indicati i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (codice fiscale e/o sigla della provincia e numero di iscrizione all'ordine professionale) e motivandola con riferimento alle condizioni di erogabilità.

Tale prestazione, così, potrà essere trascritta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale, barrando la casella "S" (suggerita) e riportando i riferimenti del medico induttore.

Restano, invece, escluse dall'applicazione delle previsioni del decreto in oggetto, le prescrizioni di medici specialisti operanti in regime libero professionale, anche in attività

*intramuraria, che potranno essere eventualmente erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, solo seguendo il percorso specialistico di cui al periodo precedente."*

La formulazione dell'ultimo paragrafo sopra riportato ha generato confusione e diffomità interpretative dal momento che può essere intesa sia nel senso che per l'attività libero-professionale debba essere attivato il percorso specialistico di cui al primo paragrafo (prescrizione specialista su ricettario rosso), sia nel senso che debba essere attivato il percorso di cui al terzo paragrafo (prescrizione su ricetta bianca e trascrizione da parte del medico di medicina generale).

A tale riguardo, considerato che il decreto legislativo 502/1992 prevede che: "Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale." (art. 15 quies, comma 4) si rappresenta che la locuzione "di cui al periodo precedente" va intesa nel senso che la prescrizione su ricetta bianca da parte dello specialista in regime di libera professione debba essere valutata dal medico di medicina generale che può prescrivere l'esame sul ricettario rosso barrando la casella "S".

Il Direttore Generale  
Renato Botto

